

**REGOLAMENTO (CE) N. 588/96 DELLA COMMISSIONE****del 2 aprile 1996****recante deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore del pollame nel corso della settimana dall'8 al 14 aprile 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 12,considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/96<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti del settore del pollame il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titolo, purché nel frattempo non siano state adottate dalla Commissione misure particolari; che nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996 vi saranno problemi di carattere amministrativo che

rendono necessario rinviare a mercoledì 10 aprile 1996 il termine per il rilascio dei titoli chiesti nel corso di tale settimana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1372/95, i titoli ivi contemplati chiesti nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996, sono rilasciati mercoledì 10 aprile 1996, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure particolari previste all'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(2)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 27.